

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 47.

Modifica della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 recante norme per l'erogazione di contributi per l'assistenza farmaceutica agli invalidi di guerra e categorie assimilate, nonché ai loro familiari.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, è sostituito dal seguente: « L'intervento della Regione si attua tramite le unità locali dei servizi sociali e sanitari ».

Art. 2

L'art. 5 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, viene così sostituito: « Il contributo erogato dalla Regione a ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari, è determinato ripartendo il fondo previsto dalla legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, in proporzione diretta alle spese sostenute per l'assistenza farmaceutica a favore delle categorie previste dalla presente legge da ciascun ente al termine dell'esercizio dell'anno precedente, fino al limite massimo dell'ammontare complessivo delle spese medesime.

A tal fine, ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari deve presentare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto delle spese sostenute, di cui al I comma del presente articolo ».

Art. 3

L'art. 6 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, viene sostituito dal seguente:

« All'erogazione delle somme spettanti a ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari provvede, con propria deliberazione, la Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

Nella prima applicazione le O.N.I.G. provinciali potranno presentare il rendiconto e ottenere i contributi relativi al periodo 1 luglio 1975 - 30 giugno 1977 tramite le amministrazioni provinciali ».

Art. 4

Gli artt. 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 vengono soppressi.

Art. 5

In sede di prima applicazione l'erogazione dei contributi si effettua a condizione che i rendiconti di cui all'

ultimo comma del precedente art. 2 siano presentati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 18 agosto 1977

Tomelleri